



Comune di Montemonaco

Provincia di Ascoli Piceno

Piazza Risorgimento n. 5 – 63088 Montemonaco
Tel. 0736/856141 fax 0736/856370 e-mail: comunemontemonaco.protocollo@pec.it

Ordinanza n. **11** del 1 Febbraio 2018

Prot. **699**

PREMESSO CHE:

- in data 24.08.2016 un grave evento sismico ha interessato l'intero territorio comunale, provocando danni diffusi alle strutture pubbliche e private;
- lo sciame sismico perdura a tutt'oggi ed in particolare in data 30 ottobre u.s. si è verificata una scossa di magnitudo 6.5, scossa di maggior intensità dall'inizio dell'evento;
- che la citata scossa ha notevolmente peggiorato la situazione statica di molti edifici;

RICHIAMATA la Deliberazione della G.C. n. 84 del 29.09.2016 che disponeva fra l'altro:

- *"che il territorio del Comune di Montemonaco ha subito ingenti danni al patrimonio immobiliare pubblico e privato;*
- *che l'art. 15 della L. n. 225/1992 stabilisce:*
 - a. *al comma 3, che il Sindaco è autorità comunale di protezione civile e al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della giunta regionale;*
 - b. *al comma 4, che quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile;*
- *che l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), come sostituito dall'art. 6 della L. n. 125/2008, stabilisce che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, successivamente la Corte Costituzionale, con Sentenza 115/11, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato comma nella parte in cui comprende la locuzione "anche" prima delle parole contingibili e urgenti";*
- *che gli articoli 14 e 15 della Legge regionale 32/2001 (sistema regionale di protezione civile) prevedono specifiche funzioni in capo ai comuni ed ai sindaci;"*

RILEVATO che nella frazione San Lorenzo si è venuta a creare una situazione di pericolo causata dal fabbricato distinto con la particella n. 282 del foglio di mappa n. 32, (scheda AeDES n. 02 del 22.09.2016 esito "E – inagibile") il quale è parzialmente crollato sulla pubblica via, la quale costituisce via di accesso per un nucleo familiare residente a più a monte.

VISTO il verbale di sopralluogo realizzato dall'ing. Giordano Bizzarri assunto al protocollo comunale al n. 6276 del 10.10.2017 dal quale si evince che il fabbricato è fortemente lesionato con imminente pericolo di crollo. Si rende necessaria la demolizione del fabbricato previa preventiva autorizzazione degli organi competenti.

VISTO il verbale definitivo dei sopralluoghi svolti il 12 Dicembre 2017 dal Funzionario MIBACT Arch. Domenico Cardamone, dall'istruttore tecnico del Comune di Montemonaco geom. Antonio Gagliardi, dal geol. Claudia Filiaggi della Regione Marche e dal funzionario dei VVF (sopralluogo 14/12/2017) con il quale si esprime parere favorevole alla demolizione della struttura;

DATO ATTO:

- che per il fabbricato in argomento è stata redatta la scheda AeDES n. 02 del 22.09.2016 esito "E - inagibile"
- che dalle visure espletate presso l'Agenzia delle Entrate mediante il collegamento on-line il fabbricato in argomento risulta intestato ai signori:
 - IOZZI TERESA nata ad Amandola il 26/09/1948; (sub 1)
 - BACIDORI BEATRICE nata ad Amandola il 31/12/1979; (sub 1 e 2)
 - BACIDORI MONIA nata a Sarnano il 14/09/1974; (sub 1 e 2)
 - BACIDORI MARIANO nato ad Amandola il 23/10/1970; (sub 1 e 2)

DATO ATTO che questo Ente ha acquisito:

- l'autorizzazione alla demolizione da parte del sig. Bacidori Marino (prot. n. 7195 del 15.11.2017);
- l'autorizzazione alla demolizione da parte della sig.ra Bacidori Monia (prot. n. 7196 del 15.11.2017);
- l'autorizzazione alla demolizione da parte della sig.ra Bacidori Beatrice (prot. n. 7198 del 15.11.2017);
- l'autorizzazione alla demolizione da parte della sig.ra Iozzi Teresa (prot. n. 7199 del 15.11.2017);

RAVVISATA

L'OPPORTUNITA' E L'URGENZA di provvedere, al fine di scongiurare pericolo per la pubblica incolumità e ulteriori pericoli per le cose che aggraverebbero la situazione già critica del Comune di Montemonaco, alla demolizione dell'edificio in argomento;

VISTO il contratto di servizio per la gestione e lo sgombero delle macerie tra la regione Marche e la ditta Picenambiente S.p.A. con sede a C.da Monte Renzo, 25, 63074, San Benedetto del Tronto (AP)

VISTI:

- l'art. 15 della Legge 225/1992;
- l'art. 54, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

DI PROCEDERE alla demolizione del fabbricato ubicato in località San Lorenzo, distinto con particella n. 280 del foglio di mappa n. 32, di proprietà dei signori:

- IOZZI TERESA nata ad Amandola il 26/09/1948; (sub 1)
- BACIDORI BEATRICE nata ad Amandola il 31/12/1979; (sub 1 e 2)
- BACIDORI MONIA nata a Sarnano il 14/09/1974; (sub 1 e 2)
- BACIDORI MARIANO nato ad Amandola il 23/10/1970; (sub 1 e 2)

senza alcun onere a carico degli stessi,

DI PROCEDERE ad effettuare il lavoro di demolizione e sgombero macerie alla ditta Picenambiente S.p.A. con sede a C.da Monte Renzo, 25, 63074, San Benedetto del Tronto (AP).

Di trasmettere la presente ordinanza per le rispettive competenze a:

- a S.E. il Prefetto di Ascoli Piceno (pec: protocollo.prefap@pec.interno.it);
- alla Regione Marche – Protezione Civile
(pec: regione.marche.dipartimento.politiche.sicurezza@emarche.it);
- al SOI c/o Provincia di Ascoli Piceno (soi.ascolipiceno@regione.marche.it);
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno
(pec: com.ascolipiceno@cert.vigilfuoco.it)
- alla Direzione di Comando e Controllo (DICOMAC) (email: agi.dicomac@protezionecivile.it)

Per la verifica del rispetto della presente Ordinanza e segnalare l'avvenuta o meno ottemperanza :

- All'Ufficio di Polizia Municipale;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Montemonaco;
- Al Corpo Forestale Comando Stazione di Montemonaco;

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al T.A.R. entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg

termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Montemonaco, 1 Febbraio 2018

IL SINDACO

Geom. Onorato Corbelli

